

CONTRATTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PIF (ANNUALITA' 2015) SOTTOMISURA 16.2 "SUPPORTO A PROGETTI PILOTA E DI COOPERAZIONE"

L'anno 2017, il giorno corrispondente alla data del protocollo di ricezione da parte del Settore "Gestione della Programmazione Leader - Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto", ufficio competente all'istruttoria del presente contratto per l'assegnazione dei contributi, sottoscritto digitalmente, in Grosseto (par. 7.2 delle "disposizioni comuni").

TRA

REGIONE TOSCANA con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo n. 10, C.F e P. IVA 01386030488, rappresentata dal Dirigente regionale Dr. Fabio Fabbri, nato a Grosseto (GR) il 09/05/1956, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente de Settore "Gestione della Programmazione Leader, Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto", nominato con decreto del Direttore della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale", n. 6354 del 24/12/2015 ed autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L. R. 13/07/07 n. 38, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo con il presente atto, il cui schema è stato approvato con Decreto dirigenziale n. 11357 del 03/11/2016

Ε

l'Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento per l'Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali – DIBAF (di seguito denominato beneficiario) con sede legale in Viterbo (VT), Via S. Maria in Gradi 4, C.F. 80029030568 e P.I. 00575560560, rappresentata dal sig. Giuseppe Scarascia Mugnozza, nato a Roma (RM) il 05.09.1954, in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'impresa, o da persona eventualmente da egli/ella delegata, giusta procura che si allega al presente atto;

VISTO

- o il Burt n. 22 parte III del 3/6/2015BURT in cui è stato pubblicato il D. D. n. 2359 del 26/05/2015 di approvazione del Bando condizionato "PIF Progetti Integrati di Filiera annualità 2015", modificato con i successivi decreti n. 3582 del 30/07/2015, n. 4488 del 9/10/2015 e n. 7610 del 08/08/2016, che al par. 9.7 dell'Allegato B disciplina le disposizioni attuative per la sottomisura 16.2;
- o il D. D. n. 1494 del 01/04/2016 "Reg. (UE) n. 1305/2013 PSR 2014-2020. Bando condizionato Progetti Integrati di Filiera PIF annualità 2015, di cui al decreto n. 2359 del 26/05/2015. Approvazione della graduatoria" con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti PIF finanziabili;
- o il Progetto Integrato di Filiera (PIF) n. 16/2015 "Ottimizzazione ed innovazione della filiera olivicola ed accrescimento della qualità dell'olio toscano ", all'interno del quale è prevista l'attivazione della sottomisura 16.2 da parte del Collegio Toscano degli Olivicoltori OL.MA. S.A.C. (responsabile del progetto di cooperazione);
- o il progetto "Indirizzi di Sanità, Sostenibilità ed Eccellenza della olivicoltura MedIterraneA SEMIA", predisposto a valere sulla sottomisura 16.2 dal responsabile del progetto di cooperazione Collegio Toscano degli Olivicoltori

- OL.MA. S.A.C.;
- o l'Accordo di cooperazione/ATS regolarmente sottoscritto tra i partecipanti al progetto sottomisura 16.2;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 di seguito indicate come "Disposizioni comuni";

lo schema di contratto per l'assegnazione dei contributi approvato con Decreto dirigenziale n. 11357 del 03/11/2016;

PREMESSO CHE

- l'istruttoria di ammissibilità, che ha determinato la finanziabilità della domanda, è stata approvata con Decreto dirigenziale n. 3189 del 20.03.2017;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO

Art.1 Oggetto

Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

I) Individuazione degli investimenti ammessi e assegnazione del contributo

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla domanda di aiuto presentata (Domanda n. 2016PSRINVD0000800290305680560590103, CUP ARTEA n. 726733), gli investimenti ammessi nell'ambito del progetto di cooperazione "Indirizzi di Sanità, Sostenibilità ed Eccellenza della olivicoltura MedIterraneA - SEMIA", e il relativo contributo in conto capitale, assegnato con riserva e condizionato alla realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n. 16/2015 "Ottimizzazione ed innovazione della filiera olivicola ed accrescimento della qualità dell'olio toscano", ai sensi di quanto stabilito ai paragrafi 7.6 e 8 dell'Allegato A al Bando PIF - annualità 2015, sono:

Sottomisura 16.2 (*)

Sotto intervento	Oggetto della spesa	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	% contributo	Contributo assegnato (€)	Quota FEASR (€)	Anticipo massimo ammissibile (50% contributo ammesso) (€)
47 - Investimenti immateriali	316 - Onorari di professionisti	5.000,00	5.000,00	90	4.500,00	1.940,40	2.250,00
49 - Beni di consumo e noleggi	288 - Beni di consumo	20.586,39	20.586,39	90	18.527,75	7.989,17	9.263,87
48 - Spese del personale	287 - Missioni e trasferte	8.489,28	8.489,28	90	7.640,35	3.294,52	3.820,18
48 - Spese del personale	6 - Personale - retribuzione e oneri tecnico/amministr ativo dipendente	4.025,16	4.025,16	90	3.622,64	1.562,08	1.811,32
48 - Spese del personale	6 - Personale - retribuzione e oneri tecnico/amministr ativo dipendente	15.271,68	15.271,68	90	13.744,51	5.926,63	6.872,26
48 - Spese del personale	8 - Personale - retribuzione e	20.932,00	20.932,00	90	18.838,80	8.123,29	9.419,40

	oneri tutor NON dipendente						
48 - Spese del personale	8 - Personale - retribuzione e oneri tutor NON dipendente	64.352,03	64.352,03	90	57.916,83	24.973,74	28.958,41
30 - Spese generali	316 - Onorari di professionisti	1.213,99	1.213,99	90	1.092,59	471,12	546,30
Totale		139.870,53	139.870,53		125.883,47	54.280,95	62.941,74

^(*) La suddetta tabella corrisponde a quella presente nel modulo istruttorio su ARTEA a seguito della realizzazione dell'attività istruttoria.

Gli investimenti sono ammessi a contributo solo se l'avvio dei lavori e le relative spese, decorrono dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto (15.07.2016) ad eccezione delle spese generali propedeutiche che sono ammissibili anche se effettuate nei 12 mesi precedenti alla ricezione della domanda di aiuto.

Per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività", così come previsto nel paragrafo "Periodo di eleggibilità della spesa" delle "Disposizioni comuni", si intende la data di inizio delle attività relative all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Le modalità di dimostrazione di inizio attività o dei lavori, sono espressamente elencate al paragrafo 8.2.2 "Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività" dell'allegato B al bando PIF - annualità 2015.

Non sono comunque ammissibili le spese di cui ai paragrafi 8.4 "Spese non ammissibili, vincoli e limitazione" dell'allegato B al bando PIF - annualità 2015, con esclusione dei contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, servizi , di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

II) Aiuto in Regime De Minimis

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE e di prodotti non ricompresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "De minimis" di cui al Reg.(UE) n. 1407/2013. Per le PMI che non svolgono attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "De minimis" di cui al Reg. (UE) N. 1407/2013 o in riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa sugli aiuti di stato.

III) Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso di istruttoria e agli esiti della stessa si prevedono le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Art. 2 Impegni a carico del beneficiario fino al saldo dei contributi

Successivamente alla stipula del presente contratto, durante l'attuazione del progetto sottomisura 16.2 e fino al saldo dei contributi il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal bando e dalle "Disposizioni comuni" gli impegni generali per l'adesione alle misure del PSR della Toscana 2014 – 2020, nonché gli impegni specifici di misura, come sotto riportati:

I) Impegni essenziali di carattere generale e specifico la cui violazione comporta la risoluzione del contratto

Impegni essenziali generali

- a) Possedere prima del saldo degli aiuti i requisiti relativi a:
 - 1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
 - 2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione; Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;
 - 3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
 - 4. nel caso di contributi assegnati in regime "de minimis" per il progetto sottomisura 16.2, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in "de minimis", ai sensi dell'art.3 del Reg.(UE) 1407/2013, di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo);
 - 5. nel caso di cui al punto precedente, essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - 6. ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2001 (codice antimafia), essere in regola con la certificazione antimafia (per contributi superiori a € 150.000,00 con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);
 - **b)** rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto nel paragrafo 8.2 "Tempi per la realizzazione del PIF" dell'allegato A al bando PIF annualità 2015, salvo la concessione di proroghe;
 - c) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" delle "Disposizioni comuni";
 - **d)** rispettare gli impegni di cui al paragrafo 19.3.16 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle "Disposizioni comuni", limitatamente agli eventuali prototipi realizzati con il progetto di cooperazione;

Impegni essenziali relativi alla sottomisura 16.2

- e) entro il 31/10/2017, il responsabile del progetto di cooperazione deve predisporre, con il contributo di tutti i partner progettuali, una relazione intermedia dalla quale sia possibile evincere lo stato di avanzamento del progetto di cooperazione nel suo complesso con indicazione delle attività svolte e delle spese sostenute da ciascun partner progettuale. Tale relazione deve essere trasmessa per PEC all'ufficio competente per l'istruttoria;
- f) realizzare gli investimenti previsti dal progetto di cooperazione entro la conclusione dello stesso, con particolare riferimento all'attività di trasferimento e divulgazione dell'innovazione agli operatori del settore anche al di fuori del partenariato, garantendo l'effettiva disseminazione dei risultati tramite la realizzazione delle attività specifiche previste dal progetto di cooperazione (pubblicazioni tecnico-divulgative, seminari, convegni, sito web del progetto, ecc);
- **g)** dare ampia diffusione alle iniziative di divulgazione previste dal progetto di cooperazione e informare preventivamente alla loro realizzazione il Settore "Consulenza, formazione e innovazione" e l'Ufficio competente per l'istruttoria (anche tramite posta elettronica);
- **h)** il responsabile del progetto di cooperazione deve predisporre, con il contributo di tutti i partner progettuali, una relazione conclusiva tecnico-scientifica del progetto 16.2 ed allegarla alla propria domanda di pagamento su ARTEA, che contenga i seguenti contenuti minimi:
 - partenariato: ruoli e attività svolte,
 - innovazioni messe a punto e trasferite dal progetto,
 - metodologie seguite e tempistica,
 - prodotti e risultati consequiti,
 - ricadute economiche e ambientali,
 - spese sostenute per l'attuazione del progetto di cooperazione,
 - quadro delle attività di divulgazione realizzate (numero dei partecipanti agli eventi realizzati, programmi delle iniziative, presentazioni, sito web, ecc) e copia del materiale divulgativo e tecnico-scientifico prodotto,
 - considerazioni conclusive (sintesi dei risultati conseguiti, considerazioni sull'applicazione dei risultati al territorio interessato dal progetto di cooperazione e sulla potenzialità di trasferimento ad altre realtà territoriali regionali).

II) Impegni non essenziali di carattere generale la cui violazione comporta la riduzione del contributo

- **a)** realizzare tutti gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e a quanto ammesso a contributo con il presente Contratto, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se comunicate e/o autorizzate;
- **b)** sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- c) sostenere tutte le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" delle "Disposizioni comuni" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili. Tutte le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza contabile equivalente.

III) Impegni non essenziali di carattere generale la cui violazione comporta la sospensione del pagamento del contributo e/o l'applicazione di una sanzione

- a) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di pagamento;
- **b)** richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo 9 "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle "Disposizioni comuni";

- c) comunicare l'esecuzione di adattamenti tecnici nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo 9 "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle "Disposizioni comuni";
- d) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- **e)** non richiedere, successivamente alla stipula del seguente Contratto, altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti/voci di spesa ammessi a finanziamento;
- **f)** comunicare, nel caso che successivamente alla firma del presente Contratto ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo oggetto del presente Contratto;
- g) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, informazione e comunicazione secondo quanto disposto al paragrafo 19.3.15 "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" delle "Disposizioni comuni";
- **h)** rispettare tutte le altre prescrizioni e condizioni specifiche previste dal bando PIF annualità 2015, dalle "Disposizioni comuni" e dal presente Contratto;
- i) garantire il possesso dell'UTE/UPS/ULI necessaria per l'ammissibilità degli investimenti prima della liquidazione del saldo dei contributi;
- j) fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 13 "Riduzioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori".

Art. 3 Impegni generali a carico del beneficiario nella fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito fase ex post) del bando sul Beneficiario gravano i seguenti impegni generali:

Impegni generali

- a) quando pertinente, garantire che l'UTE/UPS/ULI, anche se soggetta a variazioni, sia coerente con l'investimento ammesso a finanziamento;
- **b)** quando pertinente, garantire la non alienabilità dei prototipi realizzati con il progetto di cooperazione per 5 anni dalla presentazione della domanda di pagamento su ARTEA;
- c) conservare per almeno 5 anni tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- **d)** restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- **e)** comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti;
- f) dare preventiva comunicazione all'Ufficio competente per l'istruttoria, qualora un eventuale prototipo, oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario o ad altro componente del partenariato del progetto di cooperazione;

- g) dare accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli Organismi unionali, nazionali, regionali, e degli organismi convenzionati, ed autorizzare il trattamento di tutte le informazioni da parte dei sopradetti organismi al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;
- **h)** rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel bando PIF annualità 2015, e nei Documenti attuativi previsti per la fase ex post.

Art. 4 Decorrenza del contratto e tempistica

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente contratto è la seguente:

- le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 15.07.2015 (12 mesi antecedenti la ricezione della domanda di aiuto sul sistema ARTEA);
- la data per l'avvio dei lavori e le relative spese ammissibili decorrono dal 16.07.2016 (dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto su ARTEA),
- Il termine per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 13.04.2018, data di conclusione del PIF n. 16/2015;
- Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 15.07.2017, (entro 12 mesi successivi alla presentazione della domanda di aiuto su ARTEA);
- Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 13.02.2018 (entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la conclusione del progetto di cooperazione e del PIF n. 16/2015);
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 13.02.2018 (entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la conclusione del progetto di cooperazione e del PIF n. 16/2015);
- Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 13.04.2018 (entro la scadenza dei termini per la conclusione del progetto di cooperazione e del PIF n. 16/2015). La concessione della proroga è subordinata ai tempi di realizzazione del PIF n. 16/2015 "Ottimizzazione ed innovazione della filiera olivicola ed accrescimento della qualità dell'olio toscano",

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Art. 5 Anticipo del contributo

Il beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo del contributo per la realizzazione degli investimenti per un importo non superiore al 50% del contributo ammissibile a finanziamento con le modalità previste dal paragrafo "Anticipo" delle "Disposizioni comuni".

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nell'articolo 4, attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel contratto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fidejussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto ed è redatta conformemente al modello approvato da ARTEA. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

Se il beneficiario è un Ente Pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle "Disposizioni comuni". Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Art. 6 Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle "Disposizioni comuni", può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato all'articolo 4, tramite sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle "Disposizioni comuni".

In particolare le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità del beneficiario e del progetto di cooperazione nel suo complesso. Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto di cooperazione è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste. Fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale.

La variante senza preventiva autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento all'ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti (adattamenti tecnici) possono essere eseguite senza preventiva richiesta ma devono comunque essere comunicate all'ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle "Disposizioni comuni".

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva autorizzazione, il beneficiario è soggetto ad applicazione delle sanzioni ed esclusioni che saranno disciplinate con apposito atto di Giunta regionale in attuazione del D. M. n. 3536 del 8/2/2016.

La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che vengono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza del progetto e la revoca del contributo assegnato al beneficiario, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale. L'eventuale decadenza al sostegno del beneficiario può comportare, a giudizio dell'ufficio della Regione Toscana competente per l'istruttoria sentito il responsabile del progetto di cooperazione, anche la decadenza dell'intero progetto di cooperazione se vengono meno le condizioni di ammissibilità dello stesso progetto.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dall'articolo 1 del presente contratto.

Art. 7 Proroghe ai termini di cui all'articolo 4

Il responsabile del progetto di cooperazione può richiedere una o più proroghe del termine previsto all'articolo 4 per la conclusione del progetto sottomisura 16.2 e per la presentazione delle domande di pagamento. Il progetto di cooperazione può essere prorogato per non più di 6 mesi; La concessione della proroga è subordinata ai tempi di realizzazione del PIF n. 16/2015;

L'eventuale domanda di proroga, a cura del responsabile del progetto di cooperazione, dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nell'articolo 4.

La proroga è ammissibile se effettuata nei modi previsti al paragrafo "Proroga dei termini" delle "Disposizioni comuni".

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dall'articolo 4 del presente contratto.

Art. 8 Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti di cui all'articolo 1 secondo quanto previsto ai paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle "Disposizioni comuni".

I pagamenti delle spese relative agli investimenti di cui all'articolo 1 devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel sottoparagrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle "Disposizioni comuni". Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle "Disposizioni comuni":

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura non trasferibile;
- assegno circolare con la dicitura non trasferibile;
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel sottoparagrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle "Disposizioni comuni".

Art. 9 Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti già effettuati (domanda di pagamento a titolo di SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle "Disposizioni comuni".

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema ARTEA deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui all'articolo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto, esclusivamente per contratti per l'assegnazione di contributi con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento superiore a 240 giorni o per importi di contributo assegnato superiori a 50.000 €.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle "Disposizioni comuni".

Art. 10 Presentazione delle domanda di pagamento

A conclusione del progetto di cooperazione il responsabile del progetto deve predisporre, con il contributo di tutti i partner progettuali, una relazione conclusiva tecnico-scientifica del progetto 16.2 ed allegarla alla propria domanda di pagamento su ARTEA.

Il responsabile del progetto di cooperazione e gli altri partner progettuali devono anche presentare una propria relazione tecnico-finanziaria che illustri le attività svolte e le spese sostenute da ciascun partner ed allegarla alla propria domanda di pagamento su ARTEA.

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle "Disposizioni Comuni", deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui all'articolo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda di aiuto si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema ARTEA.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del contratto per l'assegnazione dei contributi e il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento, sono ammissibili i relativi giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel contratto per l'assegnazione del contributo, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle "Disposizioni comuni".

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto ai fini della loro ammissibilità nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle "Disposizioni comuni".

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati comporta l'applicazione di sanzioni o revoca disciplinate con apposito atto di Giunta regionale in attuazione del D. M. n. 3536 del 8/2/2016.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle "Disposizioni comuni" deve pervenire agli uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento nel sistema ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento, in esecuzione dell'art. 63 del Reg. UE n.809 del 2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e del presente contratto, supera l'importo cui il beneficiario ha diritto, a seguito delle verifiche di collaudo, di più del 10%, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

L'erogazione a saldo del contributo può avvenire soltanto dopo l'approvazione finale del PIF n. 16/2015 da parte del Settore della Regione Toscana responsabile del procedimento PIF, che ne certifichi l'avvenuta realizzazione secondo quanto previsto ai paragrafi 8.5 e 8.6 dell'allegato A al Bando PIF (annualità 2015). Tuttavia il beneficiario può chiedere l'erogazione a saldo del contributo spettante preliminarmente all'effettuazione delle verifiche sulla realizzazione del PIF n. 16/2015, a condizione che presenti una garanzia fideiussoria, rilasciata a favore di ARTEA, a copertura di un importo pari al 100% della somma liquidata a saldo. In caso di verifica negativa sulla realizzazione del PIF n. 16/2015 l'aiuto erogato sarà oggetto di revoca e consequente recupero.

Per la verifica del raggiungimento effettivo dei risultati finali del progetto di cooperazione l'ufficio regionale competente per l'istruttoria potrà avvalersi della Commissione di valutazione PIF (annualità 2015) – L'ufficio competente per l'istruttoria, se lo ritiene necessario, può richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla relazione conclusiva tecnico scientifica del progetto di cooperazione.

A seguito di valutazione positiva sull'attuazione del progetto di cooperazione e a seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento, effettuata secondo quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle "Disposizioni comuni", l'ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati a ARTEA Organismo Pagatore per l'autorizzazione al pagamento del saldo dei contributi, successivamente all'acquisizione dell'esito positivo sulla realizzazione del PIF n. 16/2015, di cui al par. 8.1 dell'allegato A al Bando PIF – annualità 2015.

Art. 11 Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle "Disposizioni Comuni" e dal presente Contratto; inoltre è tenuto a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Art. 12 Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle "Disposizioni comuni".

L'eventuale autorizzazione al cambio di titolarità del beneficiario comporta la sottoscrizione del presente contratto da parte del subentrante.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle "Disposizioni comuni" e a quanto riportato nel par. 9.7.2 dell'Allegato B al Bando PIF – annualità 2015 comporta la revoca del presente contratto e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Art. 13

Riduzioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Riferimento art. 2, Punto I:

Il mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2 – punto I lettere a), b), c), d), e), f), g), h) costituisce inadempimento contrattuale. In tali casi l'ufficio competente per l'istruttoria verificato l'inadempimento provvede alla revoca dell'aiuto concesso con recupero delle eventuali somme erogate maggiorate degli interessi pari al tasso legale, ad esclusione dei casi di seguito riportati:

- nel caso di violazione dell'impegno di cui all'art.2 lett. a) punto 1) (regolarità contributiva), il mancato rispetto comporta gli adempimenti (cosiddetta compensazione) di cui al comma 3 dell'art. 31 del D.L. 69/2013;
- nel caso di violazione dell'impegno di cui all'art.2 lett. a) punto 4) (de minimis) il cui mancato rispetto comporta la riduzione dell'importo del contributo fino al raggiungimento del massimale;
- nel caso di violazione di cui all'art.2 lett. a) punto 5) (aiuti illegali), il cui mancato rispetto comporta la sospensione del pagamento fino alla restituzione dell'importo indebitamento percepito.

Riferimento art. 2, Punto II:

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2 punto II lettere a), b), c) la relativa spesa (totale o parziale) è inammissibile a pagamento. Il contributo viene conseguentemente ridotto di pari importo e vengono applicate le sanzioni eventualmente previste da apposita delibera della Giunta regionale in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536. Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Riferimento art. 2, Punto III:

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2 punto III, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) l'Ufficio competente per l'istruttoria diffida il beneficiario a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni ed applica le sanzioni eventualmente previste con apposita delibera della Giunta regionale in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536. In caso di mancata ottemperanza entro il termine di 30 giorni l'ufficio competente per l'istruttoria provvede alla revoca del contributo, fatto salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla sopra richiamata delibera di giunta regionale. In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

A seguito della stipula del contratto di assegnazione dei contributi la decadenza e/o la rinuncia al sostegno del beneficiario può comportare, a giudizio dell'ufficio della Regione Toscana competente per l'istruttoria sentito il responsabile del progetto di cooperazione, anche la decadenza dell'intero progetto di cooperazione se vengono meno le condizioni di ammissibilità dello stesso progetto. La decadenza del progetto di cooperazione comporta il recupero delle somme percepite dai partecipanti al progetto maggiorate degli interessi legali.

Art. 14 Riduzioni e decadenze durante il periodo ex post

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 3 l'Ufficio competente per l'istruttoria (e/o ARTEA) diffida il beneficiario a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni ed applica le sanzioni eventualmente previste con apposita delibera della Giunta regionale in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536. In caso di mancata ottemperanza, entro il termine di 30 giorni, l'ufficio competente all'istruttoria provvede alla revoca del contributo, fatto salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla sopra richiamata delibera di giunta regionale. In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Art. 15 Trattamento dati personali

Ai sensi dell'articolo 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, i beneficiari sono informati del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

I dati forniti alla Regione Toscana saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente

Contratto e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo/finanziamento/agevolazione in conformità al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente Contratto, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
- titolare del trattamento è la Regione Toscana, Giunta regionale;
- responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è Fabio Fabbri, Responsabile del Settore Gestione della Programmazione Leader – Attività gestionale su Livello Territoriale di Siena e Grosseto;
- responsabile/i esterno/i del trattamento è/sono l'Agenzia della Regione Toscana ARTEA;
- per la Regione Toscana, gli incaricati al trattamento dei dati sono i dipendenti Rossana Bartalucci e Valter Nunziatini della Regione Toscana assegnati al Settore Gestione della Programmazione Leader – Attività gestionale su Livello Territoriale di Siena e Grosseto;

In ogni momento, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del d.lqs. n. 196/2003.

Art. 16 Liberatoria

Il beneficiario esonera la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati nella esecuzione degli investimenti oggetto del presente contratto.

Art. 17 Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alle presenti condizioni, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 18 Registrazione

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131 del 26.04.1986 a cura e spese della parte richiedente.

Art. 19 Periodo di efficacia del Contratto

Il presente contratto è efficace dalla data della sottoscrizione (o in caso di invio dalla data del protocollo di ricezione del contratto sottoscritto da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria, così come previsto al paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi" delle "Disposizioni Comuni") fino alla conclusione del progetto di cooperazione e liquidazione del contributo, ad esclusione del caso in cui sia prevista tra gli investimenti la realizzazione di prototipi; in questo caso specifico per il beneficiario interessato il contratto rimane efficace fino al periodo di non alienabilità del prototipo, di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle "Disposizioni comuni".

Art. 20 Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente contratto può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o

circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle "Disposizioni comuni", che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Contratto.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni definite con apposito atto di G.R. in attuazione del D.M. 3536/2016.

Art. 21 Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando PIF - annualità 2015 e "Disposizioni comuni" per l'attuazione degli investimenti).

In caso di modifica delle "Disposizioni comuni", per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso il contratto per la concessione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per la Regione Toscana

Il Dirigente del Settore "Gestione della Programmazione Leader. Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto"

Dr. Fabio Fabbri

Il presente documento è sottoscritto digitalmente da Fabio Fabbri ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi digitali della Regione Toscana

FIRMA DEL BENEFICIARIO PER ACCETTAZIONE